



HAL
open science

Nuove forme di controllo del corpo e della vita: Lo stato di emergenza sanitaria in Francia

Daniel Borrillo

► To cite this version:

Daniel Borrillo. Nuove forme di controllo del corpo e della vita: Lo stato di emergenza sanitaria in Francia. Il peso del corpo: intersezioni tra saperi e pratiche, Università degli studi di Napoli Federico II; CIRB, Apr 2022, Naples, Italy. hal-03727757

HAL Id: hal-03727757

<https://hal.science/hal-03727757>

Submitted on 20 Jul 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Nuove forme di controllo del corpo e della vita: Lo stato di emergenza sanitaria in Francia

Daniel BORRILLO

Il 23 marzo 2020 la Francia ha stabilito lo stato di emergenza sanitaria, con decreto del potere esecutivo sono possibili restrizioni alle libertà, come limitare o vietare la circolazione delle persone; proibire alle persone di lasciare le loro residenze; mettere le persone in isolamento; limitare o vietare assembramenti su strade pubbliche e riunioni....

L'elaborazione e l'adozione della legislazione d'urgenza per affrontare l'epidemia Covid-19 è stata particolarmente veloce, grazie alle disposizioni della Costituzione relative, tra l'altro, alla procedura legislativa accelerata.

L'Osservatorio delle libertà confinate (a cui ho partecipato), ha individuato 42 misure lesive delle libertà e dei diritti fondamentali adottate dallo Stato francese nell'ambito della lotta contro il Covid-19. Abbiamo identificato 42 misure che violano i diritti e le libertà fondamentali : Sul fronte dello Stato di diritto e della democrazia, c'è ovviamente lo stato di emergenza sanitaria, uno stato di eccezione che consente al governo di derogare al diritto comune in vaste aree. La fissazione da parte del datore di lavoro dei giorni di riposo e di ferie rientra nel campo di applicazione del diritto del lavoro. Elenchiamo anche gli attacchi alle libertà economiche come le misure di controllo dei prezzi, le requisizioni o quelle che vietano la frequentazione di bar e ristoranti. Infine, identifichiamo violazioni delle libertà pubbliche, come restrizioni ai viaggi o agli assembramenti.

Il controllo delle misure adottate durante l'applicazione dello stato di emergenza sanitaria e il periodo di uscita si è effettuato con le procedure di diritto comune dinanzi al *Conseil constitutionnel*, per il controllo di costituzionalità delle misure legislative, e dinanzi alle giurisdizioni amministrative e ordinarie, per le decisioni regolamentari e individuali dei poteri pubblici.

Chiunque denunci una violazione grave e manifestamente illegittima di una libertà fondamentale da parte del Governo, degli enti pubblici o della pubblica amministrazione, può rivolgersi al TA competente con un procedimento sommario : *référé-liberté*.

La legge d'emergenza del 23 marzo 2020, fatta per far fronte all'epidemia Covid-19, rammenta espressamente che l'applicazione di uno stato di emergenza sanitaria pubblica può essere oggetto di questi riti abbreviati. Il giudice deve decidere entro 48 ore. Esso può anche sospendere il provvedimento impugnato o ingiungere al convenuto di adottare una misura specifica; la sentenza può essere appellata direttamente al C.É., che decide in ultima istanza.

Tra il 10 marzo 2020 e la fine di giugno, il C.É. ha così registrato 382 ricorsi relativi a Covid-19, 230 dei quali per procedimento sommario, cioè il 60 per cento in più rispetto al periodo normale. Al 13 ottobre, erano state presentate un totale di 552 domande, di cui 320 per procedimento sommario. La maggior parte delle decisioni sono state emanate in meno di 48 ore. Dal 30 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, il C.É. ha emesso otto decisioni particolarmente importanti sui seguenti temi: esercizio del culto religioso (7 novembre), chiusura di librerie (13 novembre), videoconferenza durante le udienze davanti ai tribunali penali (27 novembre), limite di 30 persone negli edifici di culto (29 novembre), chiusura di bar e ristoranti (8 dicembre), chiusura di luoghi di cultura (cinema, teatri, sale da concerto – 23 dicembre), chiusura di impianti di risalita sciistica (11 dicembre), rilascio di visti di ricongiungimento familiare (22 gennaio).

Nella decisione dell'11 maggio 2020 sulla legge che proroga lo stato di emergenza sanitaria e ne completa le disposizioni, il C. cons. ricorda innanzitutto che queste misure costituiscono una privazione della libertà in caso di divieto di qualsiasi uscita, ovvero quando precludono qualsiasi libertà di circolazione, alla persona interessata, per più di dodici ore al giorno. Il C. cons. analizza poi la proporzionalità delle misure, ricordando innanzitutto che «lo scopo delle misure di quarantena e di isolamento è di assicurare che le persone soggette a tali misure siano isolate dal resto della popolazione, sottoponendole a un isolamento, se necessario, completo, al fine di prevenire la diffusione della malattia che è all'origine del disastro sanitario. Adottando queste disposizioni, il legislatore ha così perseguito l'obiettivo di valore costituzionale della protezione della salute». La decisione continua, inoltre, ricordando che le misure «possono essere emanate e applicate soltanto nel contesto di uno stato di emergenza

sanitaria, e possono riferirsi solo alle persone che hanno soggiornato, durante il mese precedente, in una zona in cui l'infezione circolava, e che entravano nel territorio nazionale, o arrivavano in Corsica o in una collettività d'Oltremare». Tutto ciò, insieme alle condizioni previste dalla legge per il lockdown o l'isolamento, porta a concludere che «il legislatore ha previsto delle prescrizioni volte a garantire che queste misure siano attuate solo nei casi in cui sono appropriate, necessarie e proporzionate alla condizione delle persone colpite, o che possono essere colpite dalla malattia che causa il disastro sanitario». Infine, sulla questione dell'intervento di un giudice nel più breve tempo possibile, essenziale per la protezione della libertà individuale, il *C. cons.* ha inserito una "riserva d'interpretazione" secondo la quale, oltre un periodo di quattordici giorni, il prolungamento delle misure di quarantena, ovvero il collocamento in isolamento per un periodo superiore a dodici ore, richiede pur sempre l'autorizzazione del giudice ordinario.

La rapida evoluzione dell'epidemia di Covid-19, portata avanti dalla variante Delta, ha portato il governo a modificare in maniera molto sostanziale le disposizioni della legge 31 maggio 2021 n° 2021-689 relativa alla gestione dell'uscita dalla crisi sanitaria. Una nuova legge sui vari provvedimenti di vigilanza sanitaria pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2021 proroga fino al 31 luglio 2022 il regime per l'uscita dallo stato di emergenza sanitaria ed in particolare la possibilità di utilizzare il pass sanitario (green pass). Fino al 31 luglio 2022, il governo può quindi adottare alcune misure per limitare gli spostamenti o l'accesso a determinati stabilimenti.

In particolare prevede la vaccinazione obbligatoria per i "professionisti sanitari, assistenziali e di supporto", e l'estensione del "tessuto sanitario" fino ad allora limitato ai viaggi da e per il territorio francese.

L'anno scorso è stata adottata una nuova legge sulla gestione della crisi sanitaria, che comprende 11 articoli il cui scopo principale è quello di estendere il regime transitorio per l'uscita dallo stato di emergenza sanitaria, di rendere obbligatoria la vaccinazione per alcuni professionisti e di prorogare il "green pass" ad una serie di attività della vita quotidiana. Si prevede inoltre di rendere sistematico il lockdown obbligatorio delle persone che sono state contagiate dal Covid-19 e di monitorare il rispetto di tali misure utilizzando i dati raccolti nei vari sistemi informativi creati nell'ambito della lotta a questa epidemia. Nel periodo di crisi sanitaria che stiamo attraversando, va ricercato sistematicamente

l'equilibrio tra la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dei diritti e delle libertà di ciascuno. Come ricordato dal Consiglio di Stato, le restrizioni ai diritti e alle libertà devono essere inquadrate, rigorosamente limitate e proporzionate all'obiettivo perseguito, ovvero la tutela della salute pubblica e la lotta alla pandemia di Covid-19.

Il *Défenseur des droits* (Difensore civico nazionale) fa molte critiche nei confronti del meccanismo per uscire dalla crisi sanitaria, non posso presentarle tutte, mi concentrerò sulle più significative :

In sostanza, dei principali articoli della legge, 3 sono rivolti alle misure di isolamento individuale delle persone colpite e altri 3 alla vaccinazione e allo stato vaccinale delle persone: il primo rende l'accesso ai "trasporti pubblici all'interno del territorio nazionale" e "a determinati luoghi, stabilimenti o eventi dietro presentazione o dell'esito di un esame di screening virologico che non concluda la contaminazione da Covid-19, o della prova dello stato di vaccinazione relativo al Covid-19, o un certificato di guarigione a seguito di contaminazione da Covid-19" (articolo 1), il secondo prevede l'obbligo di vaccinare per le persone che svolgono la propria attività in determinati settori (articolo 5) e il terzo prevede che il lavoratore possono beneficiare di un appuntamento per recarsi alle visite mediche relative alle vaccinazioni contro il Covid- 19 (articolo 9). Per quanto riguarda la vaccinazione e la ricerca attraverso questo mezzo di immunità collettiva, si sovrappongono quindi diverse misure. Una, di incentivo, facilita l'accesso dei dipendenti alla vaccinazione (articolo 6), l'altra, vincolante, impone l'obbligo di vaccinare in determinati settori (articolo 5); infine l'ultima, insieme incentivante e restrittivo, tende a "portare le restrizioni ai non vaccinati piuttosto che a tutti", per usare i termini usati dal Presidente della Repubblica durante il suo intervento televisivo. Queste misure, che mirano a riservare l'accesso a determinati trasporti pubblici e determinati beni e servizi a persone che possono dimostrare di essere state vaccinate o di non essere affette da Covid-19 e la cui intelligibilità non protegge da alcun rischio di arbitrarietà, possono pregiudicare la libertà di andare e venire e ostacolare la vita quotidiana di molte persone. La loro natura discriminatoria non può essere esclusa.

Il *Defenseur des droits* ritiene che queste restrizioni all'accesso a beni e servizi e questo attacco alla libertà di andare e venire, considerata in termini generali e senza una preventiva informazione rilasciata con sufficiente anticipo,

non appaiano proporzionati all'obiettivo di tutela della salute pubblica che perseguono.

Riflessione sulla pandemia alla luce di Foucault

In *Sorvegliare e punire (1975)*, Foucault analizza la gestione della peste nel settecento come modello per il controllo dello spazio grazie alla tecnica del lockdown. Questa tecnica si basa sul confine rigido tra l'interno e l'esterno, tra lo spazio privato e quello pubblico, quest'ultimo monopolizzato dalle forze dell'ordine: polizia, militari, gendarmi... Il rapporto intimo dell'individuo con la malattia e la morte cessa di essere una questione di vita privata e passa d'ora in poi attraverso le istanze del potere. Tutto è giustificato dall'urgenza dell'epidemia, Foucault vede in essa qualcosa di più di una semplice gestione sanitaria. Si tratta della realizzazione di un'utopia: la società disciplinare in cui ogni interstizio della vita quotidiana è sotto l'osservazione e il controllo permanente del potere, una sorta di prigione generalizzata in cui le cellule costituiscono elementi di separazione sociale affinché i sani non vengano contaminati dai malati, i buoni cittadini dai criminali, gli equilibrati dai pazzi, ecc.

Il contagio appare in tale dispositivo come la metafora che permette di distinguere, selezionare, classificare, ordinare, rinchiudere... L'ordine detesta l'indistinzione, la confusione, la mescolanza, la mancanza di gerarchia e l'epidemia soggetta all'individuo isolato e immobilizzato sotto il potere dello sguardo. La quarantena, il confinamento, il lockdown diventa così il laboratorio ideale dell'ordine. Foucault, nella sua *Storia della follia*, studia il caso dei lebbrosari medievali come macchina di segregazione sociale, ma è una manifestazione embrionale della nuova forma di potere che il filosofo francese chiamava "biopotere" che nasce quando gli Stati europei costruiscono nel Settecento, apparati clinici atti a gestire collettivamente i problemi di prevenzione e salute pubblica.

La biologizzazione della politica trova il suo apice nella pandemia. Contrariamente al potere ecclesiastico che vegliava sulla salvezza dell'anima o al potere liberale che si occupava del benessere del cittadino, il biopotere concentra la sua attenzione sulla salute del corpo dell'individuo come elemento del corpo sociale. Questa tecnica di governo fa dell'individuo una figura della

popolazione, è un'ingegneria sociale dove il biologico trova la sua espressione nel politico: il patrimonio biologico della nazione.

L'epidemia è un momento privilegiato perché permette lo sviluppo di una conoscenza "scientifica" sulla popolazione che trascende il momento di circolazione dell'agente patologico per installarsi come meccanismo di governo delle masse. Il coronavirus può essere letto come una forma di sottomissione della popolazione alla sorveglianza e alla punizione.

In meno di due mesi le principali democrazie liberali hanno sospeso le principali libertà fondamentali: libertà di movimento, controllo della vita privata, creazione di cartelle cliniche, monitoraggio dei cellulari, riconoscimento facciale, proroga della detenzione provvisoria senza controllo giudiziario. Il cittadino deve diventare alleato dello Stato in nome dell'ordine di sanità pubblica.

Il coronavirus appare anche come un nuovo capitolo dell'ingerenza del potere in tutti gli interstizi della vita privata e si unisce così agli dispositivi liberticide messi in atto nella lotta al terrorismo che, pur giustificati come meccanismi di eccezione, non possono essere accolti quando diventeranno diritto comune. Lo stato di eccezione non può diventare il normale paradigma di *gouvernance*. Questo è esattamente ciò che ci ha permesso di vedere chiaramente l'opera di Foucault: come una situazione straordinaria in cui può essere giustificato un puntuale intervento del potere sui corpi e sulla vita dei individui diventa una forma permanente di controllo sulla vita, soprattutto in un momento in cui la tecnologia (biometria, videosorveglianza, riconoscimento facciale, radiofrequenza, navi elettroniche, ecc.) ha moltiplicato la capacità di interferenza (sorveglianza e punizione) del potere nella vita privata.

Prima della sua morte, Foucault era particolarmente preoccupato per la medicalizzazione della società e il potere del discorso medico, vedendo in essa una nuova pastorale igienista. Il potere non ha bisogno della Legge, può controllare il corpo individuale e il corpo sociale attraverso altri meccanismi più efficaci basati sulla ragione clinica. Il filosofo non avrebbe mai immaginato quanto velocemente si fossero avverate le sue profezie....

Grazie per la vostra attenzione